



DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, EDILIZIA, ATTIVITA' PIANIFICATORIA E PATRIMONIO

ISTANZA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ORDINARIO

AI SENSI DEL D.LGS 42/'04 ART.167 COMMI 4 E 5

INTERVENTI IN SUBDELEGA L.R. N.8/2012 E S.M.I.

Sono assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario gli interventi conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140, comma 2, del Codice. E' possibile presentare istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 **esclusivamente** nei seguenti casi:

- a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
- c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Non sono assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica:

- gli interventi elencati all'art. 149 del D. Lgs. 42/2004;
- gli interventi descritti nell'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*".

Il richiedente presenta al S.U.E. in formato telematico istanza (Allegato 1) corredata dalla necessaria documentazione (Allegato 2) redatta da un tecnico abilitato.

L'Ufficio Tutela del Paesaggio e Vincoli verifica preliminarmente se la documentazione è completa. In caso di documentazione incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata **improcedibile** ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso ed alla competente Autorità Giudiziaria.

Una volta verificata la completezza della domanda, la pratica verrà consegnata al professionista esterno, incaricato dell'espletamento dei servizi di istruttoria dei procedimenti amministrativi legati alle funzioni di cui alla L.R. 8/2012 e s.m.i., per procedere alla disamina dell'istanza.